



Data: 30 giugno 2017
Versione: 2.0_i

N. registrazione/dossier: BAV-510.45-00003/00002/00023/00006

Direttiva

Attuazione dell'ordinanza concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont; RS 930.111.4)

Allegato 11

Procedura di valutazione di dispositivi per additivi conformi alla disposizione speciale 664 oppure soggetti alla disposizione transitoria 1.6.3.44 ADR



1 In generale

Dal 1° gennaio 2016 in occasione del controllo di veicoli-cisterna o cisterne smontabili costruiti prima del 1° luglio 2015 ed equipaggiati con dispositivi per additivi (DA) è richiesta l'emissione di un certificato (autorizzazione dell'autorità competente) da parte di un perito.

Occorre distinguere tra:

- DA conformi alla disposizione speciale (DS) 664 del capitolo 3.3 ADR
e
- DA non conformi alla DS 664, ma soggetti alla disposizione transitoria (DT) 1.6.3.44 ADR.

Il presente allegato definisce la procedura per la valutazione dei DA, precisando in termini concreti l'applicazione della DS 664 e della DT 1.6.3.44 ADR. Lo scopo è offrire ai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione una guida che consenta di uniformare i procedimenti.

La procedura di valutazione va eseguita da un organismo di valutazione della conformità (OrgVC) designato secondo l'articolo 15 OMCont.

2 Principi

Per ogni DA che soddisfa i summenzionati requisiti va emesso un certificato che ne attesti la conformità alla DS 664 o alla DT 1.6.3.44.

I DA che non soddisfano i requisiti della DS 664 ma rientrano nella DT 1.6.3.44 possono continuare a essere utilizzati nel traffico interno, ma non all'estero.

I DA che non soddisfano i requisiti della DS 664 e che sono giudicati inadeguati dal perito non possono più essere utilizzati. I DA non più utilizzabili a causa del loro stato devono essere riparati, oppure sostituiti con un DA conforme alla DS 664, disattivati o disinstallati.

A seguito del controllo dell'intero veicolo-cisterna va emesso un certificato, in cui va attestato lo stato del DA.

Il proprietario del veicolo-cisterna resta libero di richiedere in qualsiasi momento l'approvazione per i trasporti internazionali del DA presente sul suo veicolo-cisterna. Tuttavia, secondo la DT 1.6.3.44 ogni autorità esterna ha facoltà di accettare o rifiutare i DA provenienti da un altro Stato.

3 Valutazione del dispositivo per additivi

Dal 1° gennaio 2016 in occasione del primo controllo intermedio o periodico di una cisterna fissa (veicolo-cisterna) o smontabile il perito dell'OrgVC verifica la conformità del DA di cui è dotata la cisterna.

Il DA

- a) è conforme alle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2015?
- b) è nuovo, ovvero è stato costruito dopo il 1° luglio 2015? In questo caso deve soddisfare i requisiti della DS 664.
- c) è stato costruito prima del 1° luglio 2015? In questo caso è soggetto alla DT 1.6.3.44 ADR.
Nota: i DA non conformi alla DS 664 ma che soddisfano i requisiti del capoverso d) di tale disposizione possono beneficiare della DT.

Il perito riepiloga la valutazione del DA in un certificato secondo il modello dell'allegato 11.1.

Il modello può essere utilizzato anche dai costruttori di cisterna per i nuovi veicoli-cisterna o le nuove cisterne smontabili equipaggiati con un DA.

Sul certificato relativo al controllo della cisterna, nel campo «Osservazioni» va inserita la seguente annotazione:

a) DA conforme (che soddisfa i requisiti della DS 664):

«Il veicolo-cisterna è dotato di un dispositivo per additivi conforme alla disposizione speciale 664 ADR (si veda il certificato n. 0000)»

b) DA non conforme (DT 1.6.3.44, dopo il 1° gennaio 2016):

i. «Il veicolo-cisterna è dotato di un dispositivo per additivi e, in virtù della disposizione transitoria 1.6.3.44 ADR, può continuare a essere utilizzato nel traffico interno (si veda il certificato n. 000)»

oppure

ii. «Il veicolo-cisterna è dotato di un dispositivo per additivi e può continuare a essere utilizzato senza l'impiego del dispositivo per additivi (si veda il certificato n. 000)».

Il proprietario del veicolo-cisterna deve inserire i certificati emessi a seguito del controllo del veicolo-cisterna e del DA nel fascicolo-cisterna.

4 Certificato di approvazione ADR (certificato T9)

I veicoli-cisterna dotati di DA conformi non necessitano di un'annotazione sul certificato di approvazione secondo la sottosezione 9.1.3.5 ADR¹.

¹ Se un veicolo-cisterna soggetto alla DT 1.6.3.44 ADR è dotato di un dispositivo per additivi (casi b) i. oppure b) ii.), nel campo numero 11 (Osservazioni) del certificato di approvazione ADR occorre inserire un'annotazione relativa all'equipaggiamento o gli equipaggiamenti presenti:

– «Il veicolo-cisterna è dotato di un dispositivo per additivi non conforme alla disposizione speciale 664. Tuttavia, in virtù della disposizione transitoria 1.6.3.44 ADR, può continuare a essere utilizzato nel traffico interno.»

oppure

– «Il veicolo-cisterna è dotato di un dispositivo per additivi non conforme alla disposizione speciale 664. Tuttavia, può continuare a essere utilizzato senza l'impiego del dispositivo per additivi.»

L'inserimento di tale annotazione spetta ai servizi della circolazione. Ciò è particolarmente importante e utile per le autorità competenti del Paese estero di utilizzo del veicolo-cisterna.